

TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO

SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dott.ssa Franca Molinari,
nel procedimento iscritto al n. 738 /2025 R.G.L.,
letti gli atti e i documenti del giudizio,
sentite le parti all'udienza del 28.5.2025,
sciogliendo la riserva assunta al termine della suddetta udienza,
osserva:

le eccezioni e le deduzioni contenute nella memoria di costituzione della RAI s.p.a., depositata in data 28.5.2025, non giustificano la richiesta revoca del decreto emesso inaudita altera parte.

Nella circolare contestata viene correttamente richiamata *“l'attenzione di tutti i dipendenti e collaboratori sulla necessità del più o rispetto delle vigenti norme di legge in materia di propaganda e informazione elettorale”*.

Nel prosieguo, tuttavia, la circolare va ben oltre al suddetto dovuto richiamo, imponendo a una ampia cerchia di dipendenti e ai collaboratori un obbligo di astensione dal lavoro mediante la fruizione di ferie e di aspettativa non retribuita.

Che si tratti di una imposizione e non di un “mero invito” (*“in caso di mancata adesione a tali inviti, l'azienda si riserva di valutare l'adozione di ogni opportuna misura idonea (..)”*) lo si evince dal tenore letterale della circolare stessa a partire dall'oggetto *“**disposizioni** per i dipendenti e i collaboratori?”* e dall'uso del verbo **“dovere”** più volte ripetuto. L'avviso finale, rivolto dal direttore generale a dipendenti e collaboratori che abbiano accettato candidature, che a seguito della mancata adesione alle disposizioni, *“l'azienda si riserva di valutare l'adozione di ogni opportuna misura idonea a garantire comunque la corretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia”* non si concilia con un mero invito poiché



ingenera nei destinatari, stante anche la ampiezza e genericità della locuzione, il timore legittimo di possibili conseguenze negative.

Delle disposizioni contenute nella circolare sono destinatari moltissimi lavoratori e collaboratori la cui apparizione, in virtù della mansione svolta (ad esempio cameraman, fonici, tecnici delle luci, costumisti, scenografi, direttori della fotografia, ballerini etc.), è limitata all'indicazione del loro nome nei titoli di coda dei programmi e delle trasmissioni.

La comunicazione, infatti, estende il divieto a qualunque prestazione audio video resa da lavoratori e collaboratori, anche se non richiedono neppure una loro messa in onda (*rectius* una apparizione in audio e/o video), in quanto precisa che il nome dei dipendenti e collaboratori tenuti alle prestazioni audio – video “*non potrà essere annunciato o comunque indicato il nome di tali soggetti come responsabili, autori o collaboratori di tali trasmissioni*”.

Nell'ottica del bilanciamento dei diritti, richiamato dalla difesa dell'Azienda, vanno presi in considerazione quello, di rilevanza sovraindividuale, a fruire di un servizio pubblico indipendente e imparziale e, non solo quello, individuale, a lavorare ma anche quello a partecipare attivamente alla vita sociale del paese durante la campagna referendaria e politica. Tale ultimo diritto appare compreso nel momento in cui vengono imposti degli adempimenti e si prospettano conseguenze, che non possono che apparire negative per il singolo, per il caso della loro mancata attuazione.

La compressione avviene anche semplicemente scoraggiando il desiderio di partecipazione attiva alla vita sociale, partecipazione che è un aspetto fondamentale del paese, garantito e promosso attraverso diversi articoli della Carta Costituzionale.

La libertà di esprimere legittimamente le proprie opinioni politico -sindacali è oggetto di un diritto fondamentale universale riconosciuto dalle Carte sociali che implica anche il diritto di associarsi, manifestare e agire democraticamente senza subire discriminazioni o penalizzazioni.

L'astensione non retribuita dal lavoro e il godimento forzato di ferie o permessi, anche di pochi giorni, appaiono idonei a produrre il suddetto



effetto deterrente. Ferie e aspettativa sono istituti che hanno un preciso scopo, ossia, rispettivamente, quello di consentire il riposo e il recupero delle energie psico-fisiche usurate dal lavoro e di far fronte a specifiche esigenze personali o familiari e ne va, pertanto, garantito il godimento, nei limiti del possibile, per soddisfare i suddetti fini.

La comunicazione interna della RAI s.p.a. non distingue in alcun modo il tipo di prestazioni dei lavoratori dipendenti o collaboratori nei cui confronti sono previsti i divieti di rendere la prestazione, applicandosi in via generalizzata a qualsiasi “prestazione” e a prescindere dal luogo fisico di svolgimento e da una esposizione del lavoratore/collaboratore attraverso una messa in onda.

Pur avendo ben presente l'attività di concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo svolta dall'Azienda, *l'invito* (per usare la terminologia della circolare) formulato in via generale e con riferimento a tutti i dipendenti e collaboratori, a prescindere dal fatto che essi abbiano una diretta esposizione in video o in audio oppure che siano impegnati in programmi di informazione, intrattenimento e di altra natura, costituisce una “*frontiera avanzata*” che, nel caso in esame, va oltre il limite utile alla tutela della indipendenza e imparzialità del servizio pubblico e non giustifica, pertanto, la compromissione dei diritti dei lavoratori.

L'applicazione del principio di precauzione invocato al fine di prevenire, legittimamente, qualsivoglia conflitto di interessi, non imponeva un meccanismo così stringente, considerato anche il fatto che non vi sono elementi, riferiti agli anni passati, da cui risulti che il diritto a fruire di un servizio pubblico indipendente e imparziale sia stato lesa dalla mancata astensione dal lavoro di dipendenti e collaboratori che avevano accettato candidature elettorali.

Mentre appare coerente con la natura di servizio pubblico svolto dall'Azienda l'imposizione all'interno dell'ambiente di lavoro di un obbligo di astensione da azioni o comportamenti che esprimano un oggettivo significato politico o anche la mera esternazione di simboli politici, non appare altrettanto utile e necessaria l'inibizione dell'attività lavorativa o l'imposizione di un oblio nei



confronti di lavoratori o prestatori che in altri ambiti e contesti agiscono coerentemente con il loro legittimo pensiero.

I lavoratori, collaboratori e professionisti che prestano la loro attività in favore della RAI e che hanno presentato candidature ovvero aderiscono a partiti politici, sono attivisti sindacali ovvero si riconoscono e fanno parte di partiti, movimenti, associazioni non profit, comitati referendari o nello stesso sindacato SLC, a causa delle loro convinzioni personali, opinioni politiche e sindacali appaiono discriminati dalle disposizioni in questione rispetto agli altri lavoratori e collaboratori, che non esprimono opinioni o non agiscono attivamente nel loro privato extra lavorativo.

Sussiste dunque il *fumus boni iuris* in ordine alla configurabilità di una discriminazione diretta, irragionevole e vietata anche dall'art.3 del d.lgs 216/03, così come prospettata nel decreto inaudita altera parte, a cui integralmente ci si richiama.

Per quanto riguarda il *periculum in mora*, se ne ravvisa la sussistenza nell'effetto disincentivante generato dalla circolare alla partecipazione attiva alla vita sociale del paese attraverso la (non necessaria) compressione dei diritti fondamentali costituiti dal diritto di esprimere liberamente al di fuori del contesto lavorativo il proprio pensiero (art. 21), dal diritto di partecipare alla vita pubblica e aderire ad associazioni e partiti (art. 2 , 18 e 49 Cost.) senza subire discriminazioni (art. 21 Carta diritti fondamentali dell'Unione e art. 11 e 14 CEDU).

Con riferimento a **SLC Cgil Nazionale**, sussiste l'interesse ad intervenire *ad adiuvandum* nel giudizio cautelare e, ex art. 105, primo comma, nel giudizio di merito, sia in ragione della natura esponenziale degli interessi collettivi lesi dalla comunicazione interna (cfr. Cassazione SS.UU., 16 novembre 2016, n. 23304). sia in ragione del riconoscimento di una legittimazione delle organizzazioni sindacali in materia di discriminazione collettiva (art. 5, secondo comma d.lgs 216/03).

La decisione sulle spese di lite viene differita all'esito del giudizio di merito.

P.Q.M.



Conferma il decreto del 16.5.2025 emesso inaudita altera parte.

Rinvia per la trattazione nel merito all'udienza da remoto del 16.7.2025 ore 9.30.

Si comunichi.

Busto Arsizio, 30/05/2025

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Franca Molinari

